



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Disposizione normativa per gli esoneramenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione l'Analisi Economico e Finanziaria ha comunicato in data 11 febbraio 2015 che il tasso di inflazione programmato per il 2015 è pari a 0,6 per cento.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2015/2016 come dal seguente prospetto in euro:

Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone	Limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2014/2015 riferito all'anno d'imposta 2013	Rivalutazione in ragione dello 0,6% Con arrotondamento all'unità di euro superiore	Limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2015/2016 riferito all'anno d'imposta 2014
1	5.251,00	32,00	5.283,00
2	8.708,00	52,00	8.760,00
3	11.192,00	67,00	11.259,00
4	13.367,00	80,00	13.447,00
5	15.540,00	93,00	15.633,00
6	17.612,00	106,00	17.718,00
7 e oltre	19.680,00	118,00	19.798,00

La misura delle tasse scolastiche, è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n. 118 del 23-5-1990); le tipologie determinate in lire, rapportate in euro, si riferiscono a:

- tassa di iscrizione (euro 6,04);
- tassa di frequenza (euro 15,13);
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione (euro 12,09);
- tassa di rilascio dei relativi diplomi (euro 15,13).

A riguardo, si precisa che l'esame di qualifica professionale statale non è più sussistente, a seguito dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con D.L. 15 giugno 2010.

Le famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado (istruzione obbligatoria) sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali; con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato precisato che l'esonero è stato esteso anche agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Tale esonero resta confermato anche per l'anno scolastico 2015/2016, risultando immutato il regime di adempimento dell'obbligo di istruzione.

Pertanto, le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile "una tantum" all'atto dell'iscrizione al quarto anno.